

## **Criteria per l'individuazione della figura di dirigente e preposto**

Per l'individuazione del dirigente o del preposto bisogna prendere in considerazione le funzioni effettivamente svolte, indipendentemente dalla "mansione" o qualifica del lavoratore

### **Il dirigente**

L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 definisce il dirigente «persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa».

Quindi il dirigente è:

- l'alter ego del datore di lavoro
- ha autonomia decisionale e ampi margini di discrezionalità
- ha la possibilità di influenzare l'organizzazione del lavoro

Sul tema la Cassazione si è espressa più volte, in particolare:

*(Cass. Pen., sez. IV, 1/7/93) i dirigenti sono coloro che sono preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, e che partecipano solo eccezionalmente al lavoro normale, avendo il compito di predisporre anche tutte le misure di sicurezza, controllare le modalità del processo di lavorazione, e vigilare, secondo le loro attribuzioni e competenze, sulla regolarità dell'antifortunistica delle lavorazioni.*

*(Cass. Pen., sez. IV, 20/1/98 e 19/2/98) Chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi dell' art. 4 del DPR 547/55, DPR 303/56 e D.Lgs. 626/94, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e da esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo.*

Di conseguenza, a seconda dell'organizzazione gestionale e amministrativa di ciascun istituto, il dirigente può essere individuato in soggetti diversi quali, ad esempio, il Vice preside, il DSGA, il referente di plesso.

### **Il preposto**

sempre l'art. 2 del D.Lgs. 81/08 definisce il preposto come «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura

dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa**» l'art. 19 dello stesso decreto individua gli obblighi dei preposti:

- a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Anche per la figura del “preposto” esiste una chiara giurisprudenza, in particolare:

- (Cass. Pen. sent. 760/91 - preposto - chiunque si trovi in posizione tale da dover dirigere e sorvegliare l'attività lavorativa di altri operai ai suoi ordini.

- (Cass. Pen. sent. 6028/91 - egli non si sostituisce, di regola, alle mansioni direttive dell'imprenditore o del dirigente e tanto meno assume da solo l'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche

quindi, in pratica il “preposto”:

- si trova in una posizione di supremazia gerarchica in seno all'azienda nei confronti degli altri lavoratori, tale cioè da porla in condizioni di sovrintendere a determinate attività svolgendo funzioni di controllo e sorveglianza (ad esempio è la persona che, in un gruppo per quanto

piccolo di lavoratori, esplica la mansione di capo-squadra o caporeparto, fuori dall'immediata direzione di altra persona a lui sovrastante);

- opera a stretto contatto con gli altri lavoratori, sui quali esplica il suo compito di “sovrintendere” (cioè coordina altri lavoratori soggetti a suoi ordini);
- gestisce le risorse umane e i mezzi affidati;
- assicura per se e per i subordinati l'osservanza delle direttive aziendali (circolari) e/o del dirigente (ordini del giorno);
- controlla che l'attività lavorativa venga svolta in conformità delle norme di sicurezza e delle regole di prudenza ed igiene e in particolare si accerta che vengano usati in modo corretto e costante i DPI e i dispositivi di sicurezza su macchine, attrezzature e impianti e lavoratori;
- ha l'obbligo di riferire al datore di lavoro/dirigente eventuali anomalie ed omissioni.

Quindi nel mondo della scuola, la qualifica di preposto può attribuita in base alle mansioni concretamente svolte a scuola; può svolgere la funzione di preposto chiunque, in qualsiasi modo abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire loro direttive, ordini ed istruzioni sulle modalità di esecuzione del lavoro.

L'individuazione del preposto non richiede alcun atto formale da parte del datore di lavoro in quanto in base all'art. 299 vale il principio di effettività cioè il preposto è individuabile sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore (coordina, comanda, controlla altri soggetti, etc.).

Di conseguenza le condizioni essenziali per essere individuati dalla norma come “preposti” sono:

- esercizio di fatto di un potere di comando verso altri lavoratori;
- essere riconosciuto dagli altri ad essere comandati;

Tuttavia si consiglia di formalizzare l'individuazione dei dirigenti e dei preposti, sia in un'ottica di trasparenza sia anche in relazione all'obbligo del datore di lavoro di formare entrambe le figure ai sensi dell'art. 37, con una formazione ulteriore rispetto a quella prevista per tutti i lavoratori e un aggiornamento periodico finalizzato alla definizione dei compiti propri di dette figure.

Di seguito, a titolo esemplificativo, si riportano tipologie di dirigenti e preposti e dei relativi compiti:

- **DSGA:** può essere individuato sia come **dirigente** (responsabile della direzione generale degli uffici amministrativi e di altro personale ausiliario) che come preposto (sovrintende il lavoro del personale amministrativo, sorveglia che il lavoro d'ufficio venga svolto secondo le procedure di sicurezza definite dal RSPP, si assicura che le postazioni di VDT siano rispondenti a quanto indicato dal RSPP e che non vengano modificate)

- **VICE PRESIDE:** è individuato come **dirigente** in quanto persona particolarmente qualificata, con autonomia gestionale e decisionale, con margini di discrezionalità e influenza sull'organizzazione del lavoro.
- **DELEGATO O REFERENTE DI PLESSO:** **preposto** in quanto sovrintende il lavoro del personale, sorveglia che l'attività venga svolta secondo le procedure di sicurezza definite dal RSPP.